



REGIONE SICILIANA
L'ASSESSORE DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

Visto lo Statuto della Regione Siciliana;

Vista la vigente legislazione nazionale e regionale in materia di importazione, lavorazione, deposito e distribuzione di oli minerali e carburanti;

Visto l'articolo 49, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016 n. 3 che ha previsto l'emanazione da parte dell'Assessore regionale delle attività produttive delle disposizioni finalizzate alla semplificazione ed alle sanzioni dei procedimenti amministrativi in materia di impianti e depositi di distribuzione di oli minerali e carburanti;

Visti i DD.AA. n. 1947/8 del 29 giugno 2016, n. 3000/1.s del 20 ottobre 2016, n. 3524/1.s del 7 dicembre 2016 e n. 2292/1.s del 10 ottobre 2017 con i quali sono state emanate le *“Nuove direttive in materia di impianti di deposito e di distribuzione di oli minerali e di carburanti. Attuazione dell'articolo 49, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3”*;

Visto il D.D.G. n. 75/1.s del 24 gennaio 2018 con il quale, in attuazione dell'articolo 3 del D.A. n. 1947/8 del 29 giugno 2016, è stata approvata la modulistica da utilizzare per le concessioni, le autorizzazioni e le comunicazioni per l'esercizio dell'attività degli impianti di deposito e di distribuzione di oli minerali e di carburanti;

Visto il D.Lgs. 16 dicembre 2016 n. 257 recante *“Disciplina di attuazione della direttiva 2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, sulla realizzazione di una infrastruttura per i combustibili alternativi”*;

Visto l'articolo 18 del succitato D.Lgs. n. 257/2016 recante *“Misure per la diffusione dell'utilizzo del GNC, del GNL e dell'elettricità nel trasporto stradale”*;

Visti, in particolare, i commi 1, 3 e 4 del citato articolo 18 con i quali è stabilito, tra l'altro, che le regioni provvedono ad attuare le disposizioni ivi contenute;

Viste le linee guida n. 17/35/CR8d/C11 del 6 aprile 2017 della Conferenza delle regioni e delle province autonome per il recepimento dell'articolo 18 del decreto legislativo n. 257 del 16 dicembre 2016, volte alla omogeneizzazione dei provvedimenti regionali in applicazione del citato D.Lgs.;

Visto l'articolo 49, comma 6 della legge regionale 17 marzo 2016 n. 3, che in ordine alla materia degli oli minerali e dei carburanti stabilisce che *“per quanto non previsto dalle disposizioni regionali di settore, trovano applicazione le relative disposizioni nazionali”*;

Considerato che, in forza del superiore articolo 49, comma 6, le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 257/2016 e le relative “*linee guida*” trovano applicazione nel territorio regionale;

Ritenuto, pertanto, di dover prendere atto di quanto citato nelle superiori premesse

D E C R E T A

Art. 1

1. Per le motivazioni di cui in premessa, in forza dell'articolo 49, comma 6 della legge regionale 17 marzo 2016 n. 3, si prende atto che le disposizioni di cui all'articolo 18 del D.Lgs. n. 257/2016 e le relative “*linee guida*” trovano applicazione nel territorio regionale.

Art. 2

1. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana e, ai sensi dell'articolo 68, comma 4 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21 nel sito internet istituzionale della Regione siciliana.

Palermo, li 7 marzo 2018

F.to
Il Funzionario Direttivo responsabile del procedimento
Francesco Ribellino

F.to
l'Assessore
On.le Avv. Girolamo Turano

F.to
Il Dirigente del Servizio
Roberto Rizzo

F.to
Il Dirigente Generale
Greco